

Nuovo Coronavirus – Covid 19

QUADRO SINOTTICO DEI DIVIETI/OBBLIGHI vigenti fino al 03.04.2020

e MISURE IGIENICO-SANITARIE - AGGIORNAMENTO AL 26.03.2020 ore 15:00

(aggiornato al DPCM 22 marzo 2020, DL "Cura ITALIA", Decreto interministeriale 17.03.2020 e Ordinanza Ministeriale del 20.03.2020 e del 22.03.2020 e Ordinanze PGR Campania n. 13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24/2020) e Decreto Legge n.19 del 25.03.2020

Tipologie di evento, manifestazioni, luoghi di frequentazione, attività, categorie di soggetti etc.	Su tutto il territorio nazionale E REGIONE CAMPANIA e Comune di Nocera Inferiore (SA)
<p><u>SPOSTAMENTI INTERNI</u> Per tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 - DPCM 9 marzo 2020 art.1 c.1 - DPCM 22 marzo 2020 art.1 c.1 - Circolare ministeriale interpretativa del DPCM 22.03.2020 - Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 - Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministro dell'Interno del 22.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.14 del 12 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.15 del 13 marzo 2020 - Chiarimento regionale n.5 del 13.03.2020 - Ordinanze PGR Campania n.17 e 18 del 15.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.21 del 23.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.23 del 25.03.2020 - Chiarimento regionale n.11 del 26 marzo 2020 	<p>Fino al 03.04.2020, divieto di ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale (entrata, uscita e spostamenti interni), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (es. spesa alimentare, acquisto di beni e servizi primari) ovvero spostamenti per motivi di salute, con obbligo di autocertificazione (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. a) e DPCM 9 marzo 2020 art.1 c.1). E' fatto divieto recarsi in altro comune, rispetto a quello in cui attualmente (22 marzo 2020) ci si trova, con mezzi di trasporto pubblici o privati <u>"se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute"</u> (Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22.03.2020 e DPCM 22 marzo 2020 art.1 c.1 lett.b).</p> <p>Gli spostamenti all'interno dello stesso comune sono consentiti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità; viceversa quelli tra comuni differenti sono per lavoratori pendolari (quotidianità lavorativa) o siano comunque effettuati abitualmente in ragione della brevità della distanza da percorrere (es. supermercato più vicino in altro comune).</p> <p>Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. b) ;</p> <p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett c). E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (DPCM 9 marzo 2020 art.1 c.2).</p> <p>Fino al 03.04.2020, nei giorni festivi e prefestivi ed in quelli che immediatamente precedono e seguono tali giorni, è vietato lo spostamento per raggiungere abitazioni diverse dalla principale, comprese <u>seconde case utilizzate per vacanza</u> (Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020).</p> <p>In regione Campania (Ordinanze PGR n.15 e 23/2020) è fatto obbligo permanere nella propria abitazione fino al 14.04.2020, ammettendo lo spostamento solo in forma individuale e temporanea, motivato da comprovate esigenze lavorative (ammesse le squadre di lavoro per</p>

	<p><u>le attività consentite e gli operatori impegnati, per conto dei Comuni, terzo settore e dei Piani di Zona per l'assistenza sociale e il volontariato per l'aiuto alimentare e farmaceutico secondo i Chiarimenti regionali n.5 e 11/2020), spostamenti per motivi di salute o situazioni di necessità (correlate ad esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione, ma solo per il tempo strettamente indispensabile e in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora). L'eventuale (unico) accompagnatore è ammesso solo nel caso di spostamento per motivi di salute (se la salute del paziente ne imponga la necessità) e di lavoro (persone dello stesso nucleo familiare ed in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi). La trasgressione agli obblighi comporta la segnalazione all'ASL anche al fine dell'eventuale disposizione circa l'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni.</u></p> <p>Particolari misure sono state assunte per i comuni di Ariano Irpino, Polla, Sala Consilina, Caggiano, Atena Lucana e Auletta (Ordinanze regionali n.17, 18, 22/2020). L'Ordinanza PGR Campania n.21 del 23.03.2020 pone degli obblighi alle imprese esercenti servizi di noleggio autoveicoli ed attività di noleggio con conducente, ai fini dell'ottemperanza delle disposizioni statali e regionali.</p> <p>Con Ordinanze PGR Campania n.14 e 24/2020 è disposta la riprogrammazione con riduzione del trasporto pubblico locale.</p>
<p><u>SPOSTAMENTI DALL'ESTERO</u> Per chi entra in Italia dall'Estero - Decreto Interministeriale del 17.03.2020</p>	<p>Dal 17.03.2020 fino al 25.03.2020, chi rientra in Italia dall'esterno, anche in assenza di sintomi, è tenuto a comunicare l'ingresso alla propria ASL di riferimento e sottoporsi all'isolamento fiduciario per 14 giorni. Nel caso di sintomi obbligo di segnalazione all'ASL. Chi entra in Italia per motivi di lavoro e per un tempo non superiore a 72 ore (3 giorni prorogabili dietro motivazione a 5) deve produrre autodichiarazione; qualora sorgano sintomi Covid-19 obbligo di comunicazione all'ASL e sottoposizione ad isolamento (Decreto Interministeriale del 17.03.2020).</p>
<p><u>INGRESSO IN REGIONE CAMPANIA</u> Per tutti i cittadini che dal 22 marzo al 3 aprile 2020 giungono nella regione Campania e provengono dalle altre regioni di Italia o dall'Estero, o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni (ovvero dal 8 marzo 2020) per rientrare nel territorio regionale, <u>eccetto per i cittadini che si spostino in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, temporaneamente per comprovate esigenze lavorative (da o per il luogo di lavoro), assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinanza PGR Campania n.8 del 8 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.20 del 22 marzo 2020 - Chiarimento n.10 del 23 marzo 2020 	<p>Obbligo di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o al servizio di sanità pubblica territorialmente competente; obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali; obbligo di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; obbligo di avvertire, in caso di comparsa di sintomi, immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o al servizio di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. Controlli sono previsti per i viaggiatori su servizi di trasporto ferroviario, aereo e di lunga percorrenza su gomma e delle stazioni ferroviarie interessate da collegamenti interregionali, con ruoli per</p>

	<p>gli concessionari di servizi e enti comunali sedi delle suddette stazioni (Ordinanza PGR Campania n.8 del 8 marzo 2020 e n.20 del 22 marzo 2020).</p>
<p>MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE Congressi, Convegni e Manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (culturale, ludica, sportiva, religiosa e fieristica) svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, (anche in luogo chiuso ma aperto al pubblico), come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lettere a) e g) - Ordinanza PGR Campania n.15 del 13.03.2020 - Chiarimento regionale n.6 del 14.03.2020 	<p>I congressi e convegni sono sospesi su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020 art. 2 c.1 lett.a) cos' come ogni manifestazione organizzata (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. g).</p> <p>In regione Campania, fino al 25.03.2020, non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste (Ordinanza PGR Campania n.15 del 13.03.2020 e Chiarimento regionale n.6 del 14.03.2020).</p>
<p>SPORT E PARCHI Sport, allenamento, parchi urbani e ville comunali, attività sportiva ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comprensori sciistici</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 9 marzo 2020 art.1 c.3 - DPCM 8 marzo 2020 c.1 lett. f - DPCM 22 marzo 2020 - Circolare del Ministro degli Interni del 12.03.2020 - Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.13 del 12.03 2020 - Ordinanza PGR Campania n.15 del 13 marzo 2020 - Chiarimento regionale n.6 del 14 marzo 2020 - Ordinanza PRG Campania n.23 del 25 marzo 2020 	<p>Dal 12.03.2020 al 03.04.2020, sono sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.</p> <p>Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico, soltanto per le sedute di <u>allenamento</u> degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. <u>Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro</u> (DPCM 9 marzo 2020 art.1 c.3 e Circolare del Ministro degli Interni del 12.03.2020), preferenzialmente da soli e non in gruppo, essendo vietati gli assembramenti. Dal 21.03.2020 fino al 03.04.2020 sono chiusi al pubblico parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici e non è consentita l'attività ludica o ricreativa all'aperto, salvo attività motoria individuale attorno alla propria abitazione, nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza (Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020).</p> <p>Chiusura su tutto il territorio nazionale degli impianti nei comprensori sciistici (DPCM 8 marzo 2020 c.1 lett. f).</p> <p>In regione Campania, fino al 14.04.2020, è fatto divieto frequentare parchi urbani e ville comunali, che dovranno risultare chiusi all'accesso (Ordinanza PGR Campania n.13 -12.03 2020) e per effetto delle Ordinanze PGR Campania n.15-23/2020 non è consentito uscire dalle proprie abitazioni per attività sportiva, ludica o ricreativa, all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Chiarimento regionale n.6 del 14 marzo 2020).</p> <p>Dal 26.03.2020 al 03.04.2020 in regione Campania negli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, in aggiunta alle sedute di allenamento di cui sopra, resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali.</p>

<p><u>PALESTRE E CENTRI RICREATIVI</u> Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccetto per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi - DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett.s</p>	<p>Sospensione su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett.s). Dal 26.03.2020 al 03.04.2020 i circoli ricreativi che hanno licenza di somministrazione di alimenti e bevande chiudono alle 18.00.</p>
<p><u>SCUOLA, CORSI E VIAGGI DI ISTRUZIONE</u> Servizi educativi dell'infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore e università, corsi professionali, master, corsi per professioni sanitarie e università per anziani e scuole guida Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche Corsi per i medici in formazione specialistica, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie - DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. h) e l) e art.2 c.1 lett.i) - Nota Anci Campania del 6 marzo 2020 - Circolare Regione Campania post DPCM n.1/2020 - DPCM 11 marzo 2020 - Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n.15/2020 dal 16.03.2020</p>	<p>Fino al 03.04.2020, sospesi, salvo modalità a distanza. (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. h). I servizi educativi all'infanzia comprendono nidi, micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi. La nota ANCI CAMPANIA del 6 marzo 2020 chiarisce che rientrano in questo ambito ludoteche, i centri gioco e i doposcuola pubblici e privati, che quindi vanno sospesi. Il certificato medico per la riammissione a scuola per assenze superiori a 5 giorni è dovuto solo per assenze derivanti da malattie infettive, fino al 03 aprile 2020 per effetto dei combinati disposti nazionali e regionali (es. DPCM 8 marzo 2020 c.1 lett.l e Circolare Regione Campania post DPCM n.1/2020). I Viaggi di istruzione sono sospesi su tutto il territorio nazionale. I Corsi per i medici in formazione specialistica, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie sono consentiti a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nel territorio comunale di Nocera Inferiore con Ordinanza Sindacale n.15/2020 dal 16.03.2020 e fino a revoca, sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, rimettendosi ai rispettivi dirigenti adottare tutte le necessarie misure di applicazione di modalità smart working (lavoro agile) con telelavoro ecc., per le attività da svolgere al proprio domicilio o in modalità a distanza (dunque anche personale ATA), come indicato nel DPCM dell'11.03.2020.</p>
<p><u>ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E PROFESSIONALI</u> - DPCM 8 marzo 2020 - DPCM 11 marzo 2020 - DPCM 22 marzo 2020</p>	<p>Su tutto il territorio nazionale sono sospese le <u>attività produttive industriali e commerciali</u>, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 (e per quelle commerciali anche nell'Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020). Le <u>attività professionali</u> sono consentite alle condizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020 art.1.7) Le attività produttive sospese possono proseguire attraverso modalità a distanza o lavoro agile. Possono continuare ad esercitarsi le attività funzionali a garantire la continuità della filiera delle attività consentite (allegato 1 DPCM 22 marzo 2020), previa comunicazione al Prefetto che può sospendere motivatamente tali attività. Sono comunque consentite: - le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla L.146/1990; - l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. "<i>Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare</i>"</p>

	<p><u>l'emergenza</u>";</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto se non per garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; - le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto. <p>Le attività non sospese sono proseguite nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM 22 marzo 2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. (DPCM 22.03. 2020)</p>
<p><u>RISTORAZIONE, ALIMENTI E BEVANDE</u> Attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), e simili esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande anche itineranti</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. n) - DPCM 11 marzo 2020 - DPCM 22 marzo 2020 - Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.11 del 10.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.13 del 12.03.2020 - Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020 e n.3 del 13 marzo 2020 	<p>Sospesi dal 12.03.2020 fino al 03.04.2020 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono chiuse le attività poste in stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, escluso quelli lungo le autostrade che possono vendere solo cibo da asporto. Rimangono aperti quelli negli ospedali ed aeroporti con obbligo del rispetto della distanza interpersonale di sicurezza (Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020).</p> <p>In regione Campania, gli esercizi ove si svolgono ordinariamente attività miste (es. bar, tabacchi, sala giochi) sono autorizzati a svolgere solo quanto ammesso dal DPCM 11 marzo 2020, con divieto di quelle come bar, video-giochi, scommesse (Ordinanza PGR Campania n.13 del 12.03.2020). In regione Campania non sono consentite nel suddetto periodo consegne a domicilio per le attività indicate (Ordinanza PGR Campania n.11 del 10.03.2020) e non sono consentite tali attività anche all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante, situate lungo la rete stradale, autostradale (è garantito solo l'utilizzo dei servizi igienici) e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali (Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020 e n.3 del 13 marzo 2020).</p>
<p><u>COMMERCIO AL DETTAGLIO</u> Attività commerciali al dettaglio (anche in medie e grandi strutture di vendita, nonché esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati), <u>eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività (vedi in calce)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 11.03. 2020 art.1 c.1, c.4 - DPCM 08.03.2020 art.1 c.1 lett. o) e r) 	<p>Sospesi dal 12.03.2020 al 03.04.2020, restano aperte le edicole, i tabaccai (escluso Lotto e scommesse), le farmacie, le parafarmacie con garanzia del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (DPCM 11.03. 2020 art.1 c.1).</p> <p>In regione Campania, secondo gli indirizzi emanati dalla Presidenza della Giunta Regionale il 23.03.2020, i Comuni non devono limitare gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e altri beni di prima necessità.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - DPCM 22.03.2020 - Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 - Indirizzi della Giunta Regionale della Campania ai Comuni per gli orari di apertura dei negozi di generi alimentari e altri beni di prima necessità. 	
<p><u>ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI CONSENTITE</u> Attività commerciali diverse dalle precedenti, all'aperto o al chiuso, direzionali e di servizi (servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione) e tutti i luoghi aperti al pubblico Farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari (sia esercizi di vicinato che medie e grandi strutture di vendita) Attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili in regione Campania</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. o) e Allegato 1 - DPCM 11 marzo 2020 art.1 c.4 - Ordinanza PGR Campania n. 13 del 12.03.2020 - Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020 	<p>Consentite a condizione che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori, pena la chiusura se non possibile (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. o e DPCM 11 marzo 2020 art.1 c.4). Le Farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari sono consentite alle condizioni generali per tutti i locali aperti al pubblico ed al rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, tra cui distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Le Farmacie possono anche lavorare "a battenti chiusi". In regione Campania sono consentite del attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti (<i>Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020</i>)</p>
<p><u>ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI NON CONSENTITE</u> Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui negozi di barbieri, parrucchiere, centri estetici), <u>eccetto quelli di cui all'Allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020 (vedi in calce)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 11 marzo 2020 art.1 c.3 - DPCM 22 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.10 del 10 marzo 2020 	<p>Sospesi dal 12.03.2020 fino al 03.04.2020 (DPCM 11 marzo 2020 art.1 c.3 e DPCM 22 marzo 2020). I negozi di barbieri, parrucchiere, centri estetici sono sospesi dal 10.03.2010 al 03.04.2020 su tutto il territorio delle regione Campania (Ordinanza PGR Campania n.10 del 10 marzo 2020)</p>
<p><u>CONSEGNE A DOMICILIO</u> Consegne a domicilio in regione Campania <i>Ordinanza PGR Campania n.13 del 12.03.2020</i></p>	<p>Dal 12.03.2020 fino al 25.03.2020, i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità che restano aperti secondo il DPCM 11 marzo 2020, possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi Dispositivi di Protezione Individuale DPI (Ordinanza PGR n.13 del 12.03.2020). Dal 26.03.2020 al 03.04.2020 le consegne a domicilio sono sospese oltre le ore 18.00.</p>
<p><u>MERCATI E FIERE</u> Mercati settimanali e rionali giornalieri, fiere</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 11 marzo 2020 art.1. c.1 - DPCM 22 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.13 del 12 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania 12 del 11 marzo 2020 - Chiarimento regionale n.2 del 12 marzo 2020 - Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore (SA) n.14 del 10.03.2020 	<p><i>Sono chiusi i mercati e le fiere per la vendita al dettaglio dal 12.03.2020 al 03.04.2020, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, comprese le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (DPCM 11 marzo 2020 art.1. c.1 e Ordinanza PGR Campania n.13 del 12 marzo 2020). Sono compresi tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti (Chiarimento regionale n.2 del 12 marzo 2020)</i> <i>E' vietato su tutto il territorio della regione Campania, dal 11.03.2020 al 03.04.2020, lo svolgimento dei mercati, anche rionali e settimanali, e di fiere di qualsiasi genere – si chiarisce che la sospensione temporanea è riferita ai mercati di vendita al dettaglio e non si applica ai mercati di vendita all'ingrosso.</i> <i>(Ordinanza PGR Campania 12 del 11 marzo 2020 e</i></p>

	<i>Ordinanza Sindacale n.14 del 10.03.2020)</i>
<u>TUTTI I LOCALI APERTI AL PUBBLICO NON SOSPESI</u>	Obbligo di mettere a disposizione degli addetti, di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene mani.
<u>PER TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE NON SOSPESE</u> - <i>DPCM 11 marzo 2020</i>	Invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile , come esercizio ordinario dell'attività (DPCM 11 marzo 2020 art.1 c.10).
<u>SANITA' E ASSISTENZA</u> Sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS) Limitazioni all'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) , hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. In regione Campania Attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti), nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali. AMBULATORI - <i>DPCM 8 marzo 2020 art.2 c.1lett. p) e q)</i> - <i>Ordinanza PRG Campania n.16 del 13 marzo 2020</i> - <i>Chiarimento regionale n.7 del 15.03.2020</i>	Sul territorio nazionale, per le sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso vige il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nei locali, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto (DPCM 8 marzo 2020 art.2c.1let. p). L' accesso ai parenti e visitatori è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (DPCM 8 marzo 2020 art.2 c.1 lett. q). In regione Campania, dal 13.03.2020 al 03.04.2020 , sono sospese, così come i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e di specialistica, fatte salve quelle urgenti e indifferibili. Le ASL rafforzano il sistema delle cure domiciliari. La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell'8 marzo 2020 è differita al 30 maggio 2020 , qualora vengano a scadenza prima di tale data (Ordinanza PRG Campania n.16 del 13 marzo 2020). Sono sospesi i servizi semiresidenziali a carattere sociale attivati dagli ambiti territoriali sociali, ma garantiti i servizi di assistenza domiciliare attivati dagli ambiti territoriali sociali, in particolare a favore dei cittadini indigenti e/o soli, previa adozione di ogni idonea misura precauzionale e fatta salva la competenza degli Ambiti territoriali sociali di differire le prestazioni non essenziali, tenuto conto delle esigenze di protezione del personale impegnato e degli utenti più fragili (Chiarimento regionale n.7 del 15.03.2020). La Direzione Generale della Salute della Regione Campania ha sospeso le attività ambulatoriali prestate da aziende ospedaliere, istituti di ricerca e Asl, comprese le attività erogate dalle Case di Cura private accreditate fino al 18 marzo, eccetto le prestazioni ambulatoriali di urgenza, quelle di dialisi, la radioterapia e le prestazioni di tipo oncologico-chemioterapico.
<u>CULTO E CULTURA</u> Chiese e luoghi di culto Cerimonie civili e religiose , ivi comprese quelle funebri Musei, luoghi della cultura e biblioteche - <i>DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. i</i> - <i>DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. L</i> - <i>DPCM 22 marzo 2020</i> - <i>Nota disciplinare del Vescovo Mons. G.Giudice del 9 marzo 2020</i>	L'apertura di chiese e luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro tra i visitatori (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. i). Sono sospese su tutto il territorio nazionale le cerimonie civili e religiose (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. i). Musei, luoghi della cultura e biblioteche (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. l). <i>Per la Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno dal 9 marzo 2020 al 3 aprile 2020, su tutto il territorio della Diocesi sono</i>

	<p><i>aperte le chiese alle condizioni di cui sopra ma sospese tutte le celebrazioni religiose pubbliche che richiedono assembramento di persone (Nota Vescovo Mons. Giudice).</i></p>
<p>CANTIERI EDILI IN REGIONE CAMPANIA Cantieri edili su committenza privata e pubblica - Ordinanza PGR Campania n.19 del 20.03.2020 - Chiarimento regionale n.9 del 23.03.2020</p>	<p>Su tutto il territorio regionale della Campania, fino al 03.04.2020, sono sospesi i <u>cantieri edili su committenza privata</u> con obbligo di messa in sicurezza e chiusura entro il 25.03.2020: sono fatti salvi gli interventi urgenti e necessari per la sicurezza e la funzionalità degli immobili (Ordinanza PGR Regionale n.19 del 20.03.2020). Sono fatti salvi e quindi consentiti gli interventi su committenza privata di adeguamento di immobili a destinazione sanitaria per attività finalizzate alla gestione dell'emergenza sanitaria, compresa la manutenzione finalizzata ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali (Chiarimento regionale n.9 del 23.03.2020).</p> <p>Su tutto il territorio regionale della Campania, fino al 03.04.2020, per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi quelli relativi a reti di pubblica utilità, edilizia sanitaria, interventi urgenti per sicurezza e funzionalità immobili, le stazioni appaltanti individuano quelli indifferibili da proseguire sotto precauzioni e quelli differibili, per i quali prevedere la messa in sicurezza e chiusura entro il 25.03.2020 (Ordinanza PGR Regionale n.19 del 20.03.2020).</p>
<p><u>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PROCEDIMENTI E SCADENZA DOCUMENTI</u> Pubbliche Amministrazioni, enti da esse vigilati e società a controllo pubblico Procedimenti amministrativi Documenti di riconoscimento e di identità - DPCM 11 marzo 2020 - DPCM 22 marzo 2020 - Circolare MFP n.2/2020 - DL n.18 del 17 marzo 2020, art. 87 - DL n.18 del 17 marzo 2020, art. 103 - DL n.18 del 17 marzo 2020, art. 104 - Ordinanza PGR Campania n.19 del 20.03.2020</p>	<p>Su tutto il territorio regionale della Campania, fino al 03.04.2020, fermo restando quanto già disposto dalla direttiva MFP n.2/2020, DPCM 11 marzo 2020 e art.87 DL n.18 del 17 marzo 2020, nelle Amministrazioni Pubbliche, salvo servizi necessari anti-COVID 19 e servizi pubblici necessari, la presenza fisica è limitata alle attività urgenti e indifferibili, qualora non possibile l'erogazione del servizio in remoto e comunque previa prenotazione degli eventuali utenti (Ordinanza PGR Campania n.19 del 20.03.2020).</p> <p>Il Lavoro Agile o a distanza configura modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso le Pubbliche Amministrazioni, fino alla cessazione della emergenza sanitaria.</p> <p>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le PA adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità</p>

	<p>fino al 15 giugno 2020. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020 (art.103 DL "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020).</p> <p>La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (art.104 DL "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020).</p>
<p>CONCORSI Procedure concorsuali pubbliche e private - DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. m</p>	<p>Sospese su tutto il territorio nazionale, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, sempre in modalità remota o con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro (DPCM 8 marzo 2020 art.1 c.1 lett. m</p>
<p>GIUSTIZIA Tribunali: procedimenti civili e penali - DL n.11 del 8 marzo 2020 e DL n.18 del 17 marzo 2020</p>	<p>Decreto Legge n.11 del 8 marzo 2020 e DL "Cura Italia": rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali.</p>
<p>AMBIENTI DI LAVORO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE</p>	<p>Tutte le attività non sospese sono proseguite nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.03.2020 fra il Governo e le parti sociali.</p>

DECRETO LEGGE N.19 DEL 25 MARZO 2020

(art.1) - Fino al 31 Luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, è possibile disporre **una o più misure di limitazione/sospensione di attività su tutto il territorio nazionale ovvero su parti di esso, per periodi predeterminati e non superiori a 30 giorni**, reiterabili e modificabili fino al 31.07.2020, con modulazione correlata all'andamento epidemiologico. Le misure sono definiti dall'articolo 1 comma 2 del decreto (lettere a-hh).

Autorità pubbliche specificatamente individuate potranno disporre "*esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche (...) con verifica caso per caso*"; il **Prefetto** potrà imporre lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione per motivi di pubblica utilità.

(art.2) - Le misure di cui all'art.1 comma 2 del DL sono assunte con **DPCM** ovvero, nelle more e con efficacia limitata fino al DPCM ed in casi di estremi necessità ed urgenza per situazioni sopravvenute, con **Ordinanza del Ministro della Salute**. Sono fatte salve le disposizioni già adottate con DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 "*per come ancora vigenti*" al 26.03.2020. "*Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni*". I rapporti con la Corte dei Conti e le Camere sono definiti dai commi 4 e 5 dell'art.2.

(art.3) - Nelle more dei DPCM ed in ragione di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del contagio, **le regioni** possono introdurre misure ulteriormente restrittive sull'intero territorio o parte rispetto a quelle di cui all'art.1 comma 2 del DL, "*esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*".

Sono inefficaci eventuali ordinanze contingibili e urgenti adottate dai **Sindaci** per fronteggiare l'emergenza se in contrasto con le misure statali ovvero se eccedenti i limiti delle disposizioni regionali.

Per quanto non incompatibili con le predette disposizioni regionali e nazionali, sono confermate le disposizioni di cui alle ORDINANZE DEL SINDACO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA) N.8 DEL 24.02.2020 E N.9 DEL 29.02.2020 ed in particolare:

1. **Obbligo per i Dirigenti responsabili** di Uffici Pubblici dove ordinariamente è previsto l'afflusso del pubblico (Comuni, Poste, INPS, INAIL, Ambulatori ASL, Uffici Giudiziari, ecc.) nonché **per tutti i titolari di attività consentite**, quali ad esempio, esercizi commerciali e supermercati di:
 - a. *attenersi a quanto disposto dal Vademecum CORONAVIRUS del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità*
 - b. *disporre interventi di igienizzazione e sanificazione attraverso le proprie imprese affidatarie del servizio di pulizia ed igiene degli ambienti di competenza secondo le indicazioni delle Circolari ministeriali da comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno e al Sindaco, quale autorità sanitaria locale;*
2. **Ordine per la società Nocera Multiservizi srl** di provvedere ad effettuare **attività periodica e infrasettimanale di igienizzazione del manto stradale e dei marciapiedi pubblici** dell'intero territorio comunale, onerando l'ufficio Ecologia delle attività di monitoraggio e controllo in ottemperanza;
3. **Ordine a carico del Dirigente del Settore LLPP del Comune di Nocera Inferiore** di provvedere, attraverso la Ditta incaricata dell'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali, di effettuare interventi quotidiani di igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili approntando idonei presidi igienici per il lavaggio e la disinfezione delle mani e quanto altro a ciò necessario;
4. **Ordine a tutti i titolari di attività consentite** secondo le disposizioni nazionali e regionali, una volta provveduto agli interventi di igienizzazione e sanificazione, di cui sopra, di:
 - a. **Esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;**
 - b. **Assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente areazione dei locali;**
 - c. **Posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;**
 - d. **Esporre in modo visibile il decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità (www.salute.gov.it).**

MISURE IGIENICO-SANITARIE (allegato 1 al DPCM 8 Marzo 2020)

con obbligo di esposizione presso tutti gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito di servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni (art.3 lett.e del DPCM 8 Marzo 2020):

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Allegato 1 DPCM 11 marzo 2020 - COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 DPCM 11 marzo 2020 – SERVIZI ALLA PERSONA

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

DPCM 22 marzo 2020**ALLEGATO 1**

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	abbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico